



Raccomandazione per la concessione in uso temporaneo di spazi museali

INDICE

<u>INTRODUZIONE</u>	3
<u>RACCOMANDAZIONI</u>	5
<u>RIFERIMENTI DI LEGGE</u>	8
COSTITUZIONE ITALIANA	8
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	8
DM 30 GIUGNO 2016, CRITERI PER L'APERTURA AL PUBBLICO, LA VIGILANZA E LA SICUREZZA DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI	11
<u>ALTRI RIFERIMENTI</u>	11
UNESCO	11
ICOM	11
<u>BIBLIOGRAFIA</u>	12

Testo a cura di:

Coordinatrice del gruppo: Giulia Benati - Veneranda Fabbrica del Duomo (Milano); Mami Azuma - Museo Civico di Storia Naturale (Milano); Alberto Brambilla - WOW Spazio Fumetto (Milano); Mara de Fanti - Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti (Saronno); Paolo Galli Zugaro - ICOM Italia; Lucia Pini - Museo Bagatti Valsecchi (Milano); Annamaria Ravagnan - Regione Lombardia; Paola Zatti - Galleria d'Arte Moderna (Milano).

Premessa

Il presente documento intende mettere in luce alcuni temi che più frequentemente intersecano la pratica della concessione a pagamento degli spazi museali e vuole suggerire delle linee guida utili a gestire in modo consapevole questo ambito di attività, a prescindere dalle diverse realtà amministrative cui afferiscono i musei.

Questa presa d'atto offre anche l'occasione per formulare l'auspicio che il futuro consenta ai musei più congrue modalità di gestione rispetto a queste forme di sostegno.

Introduzione

Negli ultimi anni, la concessione a pagamento di spazi museali per eventi aziendali e privati si è andata affermando quale pratica sempre più diffusa presso molte istituzioni museali italiane, sia pubbliche che private. Occorre prendere atto che, a fronte della grave carenza di risorse che interessa tanta parte dei musei, tale attività rappresenta spesso una fonte di entrate pressoché irrinunciabile. Partendo da tale consapevolezza, si avverte tuttavia l'esigenza di porsi in maniera lucida e sincera dinanzi a un fenomeno la cui gestione non può essere sotterranea né arbitraria, ma che le istituzioni museali sono chiamate a governare con trasparenza, nel rispetto della propria identità, dei propri compiti, e delle proprie responsabilità nei confronti della comunità e del patrimonio che esse custodiscono.

Di fronte a un problema innegabile e diffuso di risorse carenti che rende necessario trovare nuove concrete modalità di finanziamento, il rischio è che i musei diventino luogo equiparabile ad altri erogatori di servizi e attività, in una visione aziendalista dei musei stessi, facendo perdere “agli occhi del pubblico il loro status di contenitore di valori eterni, non scambiabili, necessari alla sopravvivenza dell'umanità (Mottola Molfino, 2004).

Ed è proprio questa considerazione dei musei che, rendendoli oggetto di desiderio sociale, fonte di valore e luoghi di legittimazione culturale di iniziative diverse, spinge alla richiesta di spazi

e sale per eventi molto differenti da qualsiasi attività museale coerente con l'identità e i compiti del museo stesso, con il rischio di trasformare il museo in un prodotto di consumo.

Governare tale fenomeno significa ribaltarne l'impostazione per passare all'ambito di una politica del valore e di logica dello scambio, quale occasione per il museo quindi non solo sotto il profilo economico, ma nell'ottica di diffusione della conoscenza del patrimonio e di sostegno alle proprie attività. Occasione reciproca: anche per chi richiede spazi si tratta di partecipare alla missione del museo e al suo sviluppo. Una dimensione di reciprocità e di incontro di finalità, nella quale gli interessi dell'azienda non devono essere svincolati da un progetto culturale e l'identità del museo, dei suoi compiti, del suo esistere, devono essere non solo salvaguardati, ma uscirne rafforzati.

L'esigenza primaria è quella di evadere dalla logica dell'affittanza/location, che si traduce in uno sfruttamento incongruo di luoghi destinati ad altro, ridotti a sfondi di eventi, ed anche da quella della sponsorizzazione con ricadute d'immagine a fronte di un contributo economico, pur finalizzato verso iniziative di valorizzazione/restauri etc.(Codice Beni culturali art. 120), per entrare invece nell'ambito di politiche culturali che le imprese possono intraprendere se guidate proprio dal museo, capace di creare/indicare nuove formule di relazione.

"Il nostro compito di museologi resta quello di educare: non solo il pubblico che visita i musei ma anche quello che non ci viene e soprattutto educare i sostenitori" (Mottola Molfino, 2004).

Raccomandazioni

Premettendo la definizione di **Museo di ICOM**, richiamando quanto il **Codice dei beni culturali e del paesaggio** e richiamando quanto raccomandato dal **Codice eticodi ICOM per i Musei** (vedi paragrafo riferimenti di legge).

Sono stati sviluppati i seguenti punti:

1. Al fine di non sottrarre il museo alla fruizione pubblica, è opportuno che l'evento si svolga fuori dagli orari di apertura al pubblico e/o in spazi non inseriti nel percorso di visita.
 - a. si suggerisce di distinguere tra spazi inseriti nel percorso di visita e spazi non inseriti nel percorso di visita (interni o esterni), di pertinenza o situati all'interno di sedi museali, che avranno quindi diverse e più flessibili modalità di accoglimento delle richieste;
 - b. qualora si accolga comunque una richiesta di spazi inseriti nel percorso di visita durante l'orario di apertura al pubblico, occorre chiarezza e tempestività nelle comunicazioni ai visitatori, si raccomanda inoltre di limitare in tutti i modi i disagi ai visitatori, che la menomazione al percorso di vista non deve essere significativa e che tale prassi deve essere episodica;
 - c. Si caldeggia inoltre l'adozione di misure compensative quali la riduzione sul biglietto di ingresso o il dono di una gratuità, che permetta una seconda visita.

2. Poiché ogni richiesta relativa ad eventi concerne l'accesso non a semplici spazi, ma l'acquisizione di un valore e di un capitale simbolico, l'evento non deve ledere la missione, l'identità e l'immagine del museo. Deve inoltre essere compatibile con la sua funzione culturale e non rispondere solo ad una logica di pura redditività.
 - a. La valutazione dell'opportunità dell'accoglimento delle richieste deve coinvolgere e non può prescindere dai professionisti del museo.
 - b. Ai professionisti del museo spetta anche la progettazione di azioni di sostegno, progetti e iniziative, che possano indirizzare le richieste verso una logica di sostegno e collaborazione alla missione del museo.
 - c. Occorre trasmettere ai partecipanti all'evento la consapevolezza del valore e dell'identità del luogo che li ospita; a tal fine, è utile la diffusione di materiale informativo, l'organizzazione di visite guidate, la valorizzazione delle figure professionali indispensabili alla vita del museo. In questo modo, gli eventi possono diventare non solo l'occasione per introitare risorse, ma anche per intercettare nuovo pubblico e promuovere l'istituzione.

d. Particolare attenzione deve essere posta alla tutela dell'immagine del museo prima, durante e dopo l'evento. A titolo indicativo, ma non esaustivo, questa tutela si esplica nella condivisione preventiva di ogni materiale informativo e promozionale, sia per quanto riguarda i canali di comunicazione off line che quelli on line (comunicati stampa, inviti, newsletter, sito web, social network etc).

3. In merito al piano di emergenza e sicurezza:

è opportuno che ogni Museo si doti di un documento di linee guida riguardante il piano di sicurezza ed emergenza del Museo in relazione all'utilizzo degli spazi in occasione di eventi/manifestazioni private o aperte al pubblico. È consigliabile che tale documento venga inoltrato al richiedente la concessione in fase di trattative. Sulla base di tale documento, il concessionario dovrà presentare con congruo anticipo al Museo il progetto dettagliato dell'evento, degli allestimenti, dei disallestimenti e ogni certificazione richiesta a norma di legge affinché vengano sottoposti al responsabile tecnico del Museo ospitante per una valutazione in relazione al piano di sicurezza ed emergenza, al certificato di prevenzione incendi della struttura, ai fini del successivo rilascio delle autorizzazioni ad opera degli organi competenti, o del parere favorevole del responsabile tecnico.

4. In merito alla tutela delle opere, degli allestimenti e degli ambienti (danni materiali):

- a. È opportuno che venga predisposta una dettagliata relazione dello status quo ante del Museo/dei suoi spazi da far sottoscrivere al richiedente. In base a tale documento sarà effettuato il controllo di eventuali danni a evento concluso.
- b. È opportuno richiedere un deposito cauzionale e/o la stipula di un contratto assicurativo di responsabilità civile che protegga ambienti, oggetti, persone durante tutte le fasi inerenti all'evento (preparazione, svolgimento, disallestimento). Deposito e polizza si basano su valori indicati dal museo.
- c. Il museo deve essere informato con congruo anticipo circa ogni fornitore coinvolto nella realizzazione dell'evento così da poter svolgere un'azione di monitoraggio e controllo e da poter esercitare il diritto di veto nei confronti di fornitori non adeguati.
- d. Si raccomanda la presenza continua durante ogni fase relativa all'evento della guardiania interna del museo. Il numero degli addetti necessari e la loro dislocazione viene stabilita dal museo e la loro remunerazione è a carico degli organizzatori dell'evento.
- e. Le opere e gli arredi del museo devono essere maneggiate e movimentate esclusivamente da personale specializzato dietro la direzione del conservatore, del registrar o di addetti museali da essi designati.

5. Non vanno accolte iniziative politicamente connotate.
6. È opportuno che la parte economica di ogni evento sia trasparente, non negoziabile e quindi preferibilmente gestita dal museo tramite un apposito tariffario deciso dai suoi organi interni secondo valutazioni che tengano presente l'unicità, la rarità, il pregio e l'eccezionalità del *luogo* per non alterarne la percezione e per salvaguardarne il valore.
7. È opportuno che i benefici e/o la ricaduta economica derivanti dall'evento a pagamento vadano a diretto vantaggio del museo ospitante o quantomeno ed esso siano destinati in percentuale significativa.
8. È opportuno che ogni museo o Amministrazione di riferimento si doti di una normativa interna e di procedure formalmente approvate relative agli eventi elaborate da tutti i professionisti del museo (ambito scientifico, gestionale e amministrativo), da inserire nella Carta dei servizi.

Riferimenti di legge

Costituzione Italiana

- **Art. 9.** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Codice dei beni culturali e del paesaggio

- **Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale**
 - 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
 - 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
 - 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
- **Art.20. Interventi vietati**
 - 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
 - 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.
- **Art. 106. Uso individuale di beni culturali**
 - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
 - 2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
 - 2bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico

del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

- **Art. 108. *Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione***
 - 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
 - 2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
 - 3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
 - 4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
 - 5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
 - 6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.
- **Art. 114. *Livelli di qualità della valorizzazione***
 - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
 - 2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
 - 3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
- **Art. 120. *Sponsorizzazione di beni culturali***
 - 1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni

culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.

- 2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
- 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

● **Art. 155. Vigilanza**

- 1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
- 2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. 2bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. 2ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.

Richiamando quanto il **Codice dei beni culturali e del paesaggio** recita (*Art. 6, 20, 106, 108, 114, 120 e 155*) in particolare:

- circa le misure di protezione conservazione (art. 20) “I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”,
- circa l’uso individuale di beni culturali (art. 106) che può essere concesso “per finalità compatibili con la loro destinazione culturale” prevedendo la determinazione di un canone, ma “a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo”
- e circa le Sponsorizzazioni dei beni culturali (art. 120) per le quali è prevista “una verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze di tutela” che devono comunque essere “in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale”.

DM 30/06/2016 n. 330 Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali

in particolare **Allegato tecnico. Istruzioni e parametri per il Piano di sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura:**

Allo scopo di assicurare il servizio, il direttore elabora il Piano della sicurezza museo o del luogo della cultura, sulla base delle dotazioni relative alle strutture, alla sicurezza, alle risorse umane e finanziarie e garantendo il coinvolgimento del personale.

Il piano si compone di:

- il piano della sicurezza e dell'emergenza, che, elaborato sulla base dell'analisi dei rischi, individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l'apertura in sicurezza dei siti culturali;
- il piano di vigilanza, che individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nella custodia, nella sorveglianza, nel controllo e nell'intervento a protezione delle strutture, dei beni e delle persone presenti nel museo o nel luogo della cultura;
- piano dell'accoglienza al pubblico, che, elaborato sulla base del piano della sicurezza e dell'emergenza e del Piano di vigilanza, individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nel ricevimento e nell'assistenza del pubblico.

Altri riferimenti

UNESCO

"Raccomandazione riguardante la protezione e la promozione dei musei e delle collezioni, la loro diversità e il loro ruolo nella società"

15. Al fine di diversificare le proprie fonti di reddito e aumentare la propria auto sostenibilità, molti musei hanno, per scelta o per necessità, aumentato le attività che generano entrate. Gli Stati membri non dovrebbero accordare la massima priorità alla produzione di reddito a scapito delle funzioni primarie dei musei.

ICOM

Definizione di **Museo di ICOM**: "un museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente: le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto le espone a fini di studio, educazione e diletto".

Richiamando quanto raccomandato dal **Codice etico di ICOM per i Musei**:

- **Art. 1. Principio**

- I musei sono responsabili del patrimonio naturale e culturale, materiale e immateriale, che custodiscono. Le amministrazioni responsabili, e quanti hanno funzioni di indirizzo e vigilanza dei musei, hanno come prima responsabilità di garantire la conservazione e la valorizzazione di tale patrimonio, nonché le risorse umane, fisiche e finanziarie destinate a tale fine.
- **Art. 1.9. Finanziamento**
 - Le amministrazioni responsabili sono tenute a garantire che le risorse economiche siano sufficienti alla gestione e allo sviluppo delle attività del museo.
- **Art. 1.10. Gestione delle entrate**
 - Qualunque sia la fonte del finanziamento, il museo è tenuto ad esercitare il controllo sul contenuto e sulla correttezza dei programmi, delle mostre e delle attività. Tutte le attività che siano fonte d'entrata non devono compromettere gli standard dell'istituto né danneggiare il suo pubblico.
- **Art. 2. Principio**
 - Le collezioni dei musei costituiscono un importante patrimonio pubblico, godono di un trattamento giuridico particolare e sono tutelate dal diritto internazionale. Considerata questa funzione pubblica, la nozione di cura e gestione delle collezioni include la legittima proprietà, la permanenza, la documentazione, l'accessibilità e la cessione responsabile.
- **Art. 2.13. Alienazione di collezioni museali**
 - L'alienazione di un oggetto o esemplare da una collezione museale deve avvenire solo a condizione che siano stati attentamente considerati la rilevanza del bene, la sua natura (rinnovabile o meno), lo status giuridico e il danno che tale de-accessione può comportare alla funzione di pubblico servizio del museo.
- **Art. 2.16. Ricavi da alienazione**
 - Le collezioni museali sono costituite a fini di pubblico interesse e non possono essere considerate fonte di reddito. Le somme o le compensazioni derivanti dalla alienazione di oggetti e esemplari provenienti dalle collezioni del museo devono essere usate esclusivamente a beneficio delle collezioni, di norma per l'incremento delle collezioni stesse.
- **Glossario: attività commerciali**
 - Attività tese a generare profitto o reddito a vantaggio dell'istituzione museale, intese come collaterali alla principale.

Bibliografia

- Definizione Museo di ICOM
- Codice etico dell'ICOM per i musei (link alla versione vecchia in attesa del codice revisionato, circa settembre 2017). Recuperato da: <http://www.icom-italia.org/images/documenti/codiceeticoicom.pdf>
- *Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.* (2004). *Gazzettaufficiale.it*. Recuperato da:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&elenco30giorni=false

- Mottola Molino, A. (2004). *L'etica dei musei* (p. 163). Torino: Allemandi & C.
- Costituzione della Repubblica Italiana. Recuperato da:
<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>
- Raccomandazione riguardante la protezione e la promozione dei musei e delle collezioni, la loro diversità e il loro ruolo nella società. (2015). UNESCO (cfr. <http://www.icom-italia.org/images/unesco%202015%20ita.pdf>)
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Decreto 30 giugno 2016, Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali (cfr. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/21/16A07538/sg>)